



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di regolamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante "Istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessuti per la casa".**

Repertorio atti n. 96/CU del 23 luglio 2026.

### **LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nella seduta del 23 luglio 2026:

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 178-bis, comma 1, il quale prevede che, al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del medesimo decreto legislativo e sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter e determinate le misure che includono un sistema di restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo e dei rifiuti derivanti dagli stessi, nonché la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività;

**VISTA** la nota prot. n. 47848 del 3 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4185, con la quale il Vice Capo Ufficio vicario dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza, lo schema di regolamento in titolo, corredato delle relazioni di accompagnamento e del concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 4228 del 4 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di regolamento, corredato delle relazioni di accompagnamento, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 11 marzo 2026;

**VISTA** la comunicazione del 10 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4629, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto, al fine di consentire il necessario confronto tra le regioni, il rinvio della suddetta riunione tecnica;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 4639 del 10 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta comunicazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI ed ha differito la riunione tecnica, prevista per il giorno 11 marzo 2026, al giorno 19 marzo 2026;



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la comunicazione dell'11 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4735, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di anticipare la suddetta riunione tecnica, già convocata per il giorno 19 marzo 2026;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 4769 dell'11 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta comunicazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, prevedendo l'anticipo della citata riunione tecnica, convocata per il giorno 19 marzo 2026, al giorno 17 marzo 2026;

**VISTA** la comunicazione del 16 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5068, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento contenente osservazioni in merito allo schema di regolamento in titolo;

**VISTA** la nota prot. n. 8562 del 16 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5084, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato un documento contenente osservazioni e proposte emendative, formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, relative allo schema di regolamento in titolo;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 5096 del 16 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso le suddette comunicazioni - con la relativa documentazione - acquisite al prot. DAR n. 5068 e n. 5084, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 7084 del 15 aprile 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, facendo seguito alla citata riunione tecnica, ha chiesto all'ANCI di trasmettere le proprie osservazioni;

**VISTA** la comunicazione del 16 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 7236 e trasmessa il 17 aprile 2026, con la nota prot. DAR n. 7275, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la quale l'ANCI ha inviato un documento contenente le proprie osservazioni e gli emendamenti relativi allo schema di regolamento in titolo;

**VISTA** la nota prot. n. 109972 del 22 maggio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9880, con la quale il Vice Capo Ufficio vicario dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha inviato due documenti contenenti, rispettivamente, le posizioni del predetto Ministero e del concertante Ministero delle imprese e del made in Italy in relazione alle osservazioni e proposte emendative formulate dal Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e le posizioni dei sopracitati ministeri in relazione alle osservazioni ed agli emendamenti formulati dall'ANCI;



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la nota prot. DAR n. 9911 del 22 maggio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione, acquisita al prot. DAR n. 9880, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale richiesta alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'ANCI di comunicare il proprio parere in merito;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 9961 del 25 maggio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato, al fine del prosieguo dell'*iter* istruttorio, un'ulteriore riunione tecnica per il giorno 3 giugno 2026;

**VISTA** la comunicazione del 4 giugno 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10531, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato un documento contenente un emendamento, specificando che lo stesso era stato oggetto di discussione nel corso della riunione tecnica del 3 giugno 2026 e che, sul medesimo, la sopracitata Commissione sviluppo economico, in data 31 marzo 2026, si era espressa all'unanimità;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 10542 del 4 giugno 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto documento, acquisito al prot. DAR n. 10531, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale richiesta ai Ministeri interessati di fornire un riscontro in merito e all'ANCI di formalizzare le proprie osservazioni, già formulate nel corso della citata riunione tecnica del 3 giugno 2026;

**VISTA** la comunicazione del 16 giugno 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11281, con la quale il Vice Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy ha comunicato la non accoglibilità della proposta emendativa formulata dalla Commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui alla citata comunicazione del 4 giugno 2026, diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 10542;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 11300 del 16 giugno 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta comunicazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, rinnovando la richiesta all'ANCI di trasmettere il documento contenente le proprie osservazioni formulate nel corso della citata riunione tecnica del 3 giugno 2026;

**VISTA** la comunicazione del 18 giugno 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11494, con la quale l'ANCI ha inviato un documento, rappresentando di condizionare il proprio parere sullo schema di regolamento in titolo all'accoglimento di alcuni punti ritenuti fondamentali, relativi a proposte emendative e osservazioni di dettaglio, riportate nel documento citato;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 11546 del 19 giugno 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione, acquisita al prot. DAR n. 11494, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 3 luglio 2026;

**VISTA** la nota prot. n. 20499 del 3 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12437 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 12461, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l'insussistenza di motivi ostativi all'espressione dell'assenso tecnico, rappresentando, nella medesima comunicazione, la rilevanza di due proposte emendative non vincolanti inerenti all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 10, comma 4, lettera p), dello schema di regolamento in titolo;

**VISTA** la nota prot. n. 142088 del 3 luglio 2026, acquisita il 6 luglio 2026 al prot. DAR n. 12501, con la quale il Vice Capo Ufficio vicario dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso un documento, rappresentando che lo stesso reca la posizione del medesimo Ministero, condivisa con il concertante Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alle proposte emendative formulate dall'ANCI con la citata comunicazione del 18 giugno 2026, diramata con la nota prot. DAR n. 11546 del 19 giugno 2026;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 12533 del 6 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione, acquisita al prot. DAR n. 12501, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale richiesta all'ANCI e all'UPI di comunicare il proprio parere in merito e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di far conoscere il proprio parere in ordine alle proposte emendative, di cui alla citata nota prot. n. 20499 del 3 luglio 2026, formulate dal Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

**VISTA** la nota prot. n. 144935 del 7 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12700, con la quale il Vice Capo Ufficio vicario dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in riferimento alle proposte emendative formulate dal Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la citata nota prot. n. 20499 del 3 luglio 2026, ha ritrasmesso il documento di cui alla citata nota prot. n. 109972 del 22 maggio 2026 ed ha rappresentato gli elementi di valutazione delle competenti strutture tecniche del medesimo Ministero;

**VISTA** la nota prot. n. 147081 del 9 luglio 2026, acquisita il 10 luglio 2026 al prot. DAR n. 12932, con la quale il Vice Capo Ufficio vicario dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso un documento riepilogativo delle posizioni dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy rispetto alle osservazioni e alle proposte emendative formulate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dall'ANCI;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 12966 del 10 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso le suddette note prot. n. 144935 del 7 luglio 2026 e prot. n. 147081 del 9 luglio 2026 alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale richiesta all'ANCI di far conoscere il proprio parere in merito;

**CONSIDERATO** che nel corso della seduta del 23 luglio 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo, con le proposte emendative non vincolanti contenute nel documento consegnato che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo, con le raccomandazioni contenute nel documento consegnato che, allegato al presente atto (allegato 2), ne costituisce parte integrante;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;
- il Viceministro per l'ambiente e la sicurezza energetica ha accolto le proposte emendative non vincolanti, formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 178-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di regolamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante "Istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa".

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/105/CU09/C5



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DI CONCERTO  
CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, RECANTE  
"ISTITUZIONE DEL REGIME DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL  
PRODUTTORE PER LA FILIERA DEI PRODOTTI TESSILI DI  
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ACCESSORI, PELLETTERIA E TESSILI  
PER LA CASA"**

**Parere, ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  
n. 152,**

***Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime **parere favorevole** con le seguenti proposte emendative non vincolanti.

**Proposta sostitutiva**

**2.2**

All'articolo 2, comma 2 lettera e sostituire le parole "e i gestori del servizio pubblico" con "e le relative forme associative".

**Relazione illustrativa**

La competenza per l'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani è del Comune o loro forme associative, non del gestore; quindi, si ritiene opportuno eliminare la necessità di un accordo anche di questo soggetto

**Proposta sostitutiva**

**2.2**

All'articolo 2, comma 2 modificare il titolo della lettera e) in: "punti di raccolta dei rifiuti tessili post-consumo"

**Relazione illustrativa**

Si ritiene, a seguito della definizione di cui alla lettera d), che tutte le seguenti definizioni comprendano il fatto che la gestione di questi materiali sia una gestione di rifiuti.

### **Proposta additiva**

#### **2.2**

All'articolo 2, comma 2, lettera e) Aggiungere alla lettera e) un quinto attore:

5) distribuzione.

### **Relazione illustrativa**

Anche la Distribuzione è coinvolta nel sistema di raccolta attraverso la raccolta selettiva.

### **Proposta sostitutiva**

#### **2.2**

All'articolo 2, comma 2, alla lettera f) le parole: “, la selezione, la preparazione per il riutilizzo o dopo la valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta”, sono sostituite dalle seguenti: “e la selezione”.

### **Relazione illustrativa**

La preparazione per il riutilizzo si fa sui rifiuti mentre la definizione pare riferirsi alla fase precedente alla loro formazione. Non è chiaro quale qualifica professionale debba avere il soggetto che effettua una valutazione diretta

### **Proposta sostitutiva**

#### **2.2**

All'articolo 2, comma 2, alla lettera g) sostituire “e valutati idonei al riutilizzo presso il punto di raccolta dall'operatore del riutilizzo o da un'entità dell'economia sociale” con “e valutati idonei al riutilizzo presso il centro per il riutilizzo da parte di apposito operatore secondo le modalità stabilite dall'art 14 comma 1 e 2 della L. 166/2016

### **Relazione illustrativa**

Le modalità di raccolta di tessili usati scartati dall'utente finale e non rifiuti sono stabilite dall'art 14 c. 1 e c. 2 della L. 166/2016 (consegna diretta ai soggetti donatori).

### **Proposta sostitutiva**

#### **2.2**

All'articolo 2, comma 2, alla lettera m)



- 1) le parole: “apposito spazio individuato” sono sostituite dalle seguenti: “spazio delimitato collocato”;
- 2) dopo le parole: “gestione dei produttori” sono inserite le seguenti: “, dai comuni”;
- 3) dopo le parole “economia sociale” sono inserite le seguenti: “per la raccolta ovvero”.

#### **Relazione illustrativa**

Necessario consentire ai Comuni di realizzare centri del riutilizzo.

#### **Proposta sostitutiva**

##### **2.2**

All'articolo 2, comma 2, alla lettera v)

le parole “prodotti tessili” sono sostituite dalle seguenti: “rifiuti tessili post-consumo”.

#### **Relazione illustrativa**

Per omogeneità del testo

#### **Proposta sostitutiva**

##### **3.3**

All'articolo 3, comma 3, lettera a), le parole “i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ivi compresi i rifiuti tessili provenienti da attività sanitarie a rischio infettivo,” sono sostituite dalle seguenti: “i rifiuti tessili classificati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo,”

#### **Relazione illustrativa**

È corretto escludere i rifiuti tessili classificati come pericolosi a rischio infettivo, mentre non è opportuno il riferimento alle “attività a rischio infettivo”, che può ingenerare confusione, essendo di incerta applicazione. Da una struttura ospedaliera, ad esempio, potranno essere prodotti rifiuti tessili anche non a rischio infettivo (es. coperte), che non si vede perché vadano esclusi dall'applicazione del sistema EPR.

#### **Proposta addittiva**

##### **4.2**

All'articolo 4, comma 2, Inserire dopo le parole “si fanno carico” le parole “dei costi”



### **Relazione illustrativa**

Per maggiore chiarezza del testo

### **Proposta sostitutiva**

#### **4.2**

All'articolo 4, comma 2, le parole "per il riciclaggio e per il recupero" sono sostituite dalle seguenti: "al riciclaggio, al recupero e dell'eventuale smaltimento"

### **Relazione illustrativa**

Correzione di refuso e introduzione anche della copertura dei costi di smaltimento: l'opzione dello smaltimento è certamente da considerarsi residuale, ma, nel caso sia necessaria, è corretto che sia coperta dal sistema EPR. Tale chiarimento è essenziale ai fini del corretto funzionamento del sistema EPR

### **Proposta ablativa**

#### **4.3**

All'articolo 4, comma 3, lettera b) Eliminare le parole "raccolti nei punti di raccolta organizzati dai propri sistemi di gestione"

### **Relazione illustrativa**

Limita la responsabilità dei Produttori ai soli punti di raccolta da loro organizzati e non a quelli organizzati dagli enti locali, ovvero dal gestore.

### **Proposta ablativa**

#### **4.3**

All'articolo 4, comma 3, lettera b) Eliminare le parole "raccolti nei punti di raccolta organizzati dai propri sistemi di gestione"

### **Relazione illustrativa**

Limita la responsabilità dei Produttori ai soli punti di raccolta da loro organizzati e non a quelli organizzati dagli enti locali, ovvero dal gestore.

### **Proposta sostitutiva**



All'articolo 4, comma 3, lettera b) Sostituire le parole "rifiuti tessili di origine domestica" con le parole "rifiuti tessili post-consumo"

#### **Relazione illustrativa**

Necessario mantenere coerenza con le definizioni introdotte dal decreto stesso, che, nel caso specifico, comprende anche i rifiuti c.d. "simili" e, pertanto, comunque urbani.

#### **Proposta addittiva**

##### **4.3**

All'articolo 4, comma 3, dopo lettera b) aggiungere:

b-bis) garantiscono la copertura dei costi di cui all'art. 178-ter comma 3 del D.lgs. 152/2006 sostenuti dai Comuni, ovvero dai gestori, sin dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

b-ter) garantiscono la fornitura gratuita di contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto ai punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore;

#### **Relazione illustrativa**

L'emendamento ricalca gli obblighi che la modifica della Direttiva Quadro Rifiuti pone a carico dei Produttori di prodotti tessili.

#### **Proposta sostitutiva**

##### **4.3**

All'articolo 4, comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini di cui al primo

periodo, il CORIT promuove, nell'ambito degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 14, la definizione di meccanismi di allocazione delle materie prime secondarie e dei rifiuti tessili post-consumo che abbiano cessato la relativa qualifica di rifiuto, incentivando l'utilizzo del materiale riciclato nella fabbricazione delle materie prime e dei semilavorati destinati a prodotti tessili e dei

prodotti tessili finiti nonché in altre filiere di recupero di materia e garantendo l'approvvigionamento delle micro, delle piccole e delle medie imprese secondo valori economici di mercato e modalità non discriminatorie."



### **Relazione illustrativa**

Emendamento finalizzato ad armonizzare il testo con il compendio dell'attuale assetto normativo e non limitare le possibilità di riciclo di materia.

### **Proposta sostitutiva**

#### **5.2**

All'articolo 5, comma 2, Sostituire le parole "calcolati rispetto alla produzione effettiva di rifiuti tessili" con le parole "calcolati rispetto ai prodotti tessili immessi sul mercato"

### **Relazione illustrativa**

Necessità di maggiore chiarezza sui meccanismi di calcolo.

### **Proposta ablativa**

#### **5.2**

All'articolo 5, comma 2, eliminare la lettera a)

a) almeno il 15% in peso, entro il 31 dicembre 2026;"

### **Relazione illustrativa**

Eliminare l'obiettivo del 2026 in quanto scadenza troppo prossima

### **Proposta sostitutiva**

#### **5.2**

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole "valutando anche l'introduzione di specifici obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio," con le parole "e sono introdotti anche specifici obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio,"

### **Relazione illustrativa**

Nell'ottica anche della direttiva UE, risulta necessario, e non solo opportuno, stabilire degli obiettivi che misurino l'effettivo riciclo dei rifiuti e non solo la loro raccolta differenziata

### **Proposta sostitutiva**



All'articolo 7, comma 1, Sostituire la parola "riuso" con "riutilizzo".

### **Relazione illustrativa**

Utilizzare il termine come da definizioni normative

### **Proposta addittiva**

#### **9.1**

All'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "I produttori di prodotti tessili adempiono" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento, i produttori di prodotti tessili adempiono".

### **Relazione illustrativa**

Introdurre un termine entro il quale i produttori devono adempiere all'obbligo di costituzione o adesione ad un sistema di gestione.

Necessario assicurare una attuazione rapida delle previsioni del regolamento, anche in considerazione della grave situazione di criticità che sta attraversando la filiera dei rifiuti tessili

### **Proposta addittiva**

#### **9.1**

All'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "I produttori di prodotti tessili adempiono" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento, i produttori di prodotti tessili adempiono".

### **Relazione illustrativa**

Introdurre un termine entro il quale i produttori devono adempiere all'obbligo di costituzione o adesione ad un sistema di gestione.

Necessario assicurare una attuazione rapida delle previsioni del regolamento, anche in considerazione della grave situazione di criticità che sta attraversando la filiera dei rifiuti tessili



## **Proposta addittiva**

### **10.3**

All'articolo 10, comma 3, lettera p) aggiungere le parole "ed alle Regioni"

#### **Relazione illustrativa**

Considerato il ruolo pianificatorio delle Regioni, è necessario che i dati siano forniti anche a tali enti.

## **Proposta ablativa**

### **10.8**

All'articolo 10, comma 8, Eliminare le parole "per un importo complessivo comunque non superiore a 1.000.000 euro annui"

#### **Relazione illustrativa**

Deve essere abolito il limite di spesa che impedisce al CORIT l'esercizio delle funzioni proprie dei soggetti di clearing house, garantendo così la sua terzietà rispetto al sistema dei produttori.

## **Proposta sostitutiva**

### **12.2**

All'articolo 12, sostituire il comma 2

2. Il deposito di cui al comma 1 riguarda i rifiuti provenienti dai nuclei domestici, corrispondenti alle categorie dei prodotti tessili di cui all'allegato I, acquistabili presso il punto vendita. Il venditore ha la facoltà di ritirare, a titolo gratuito, i rifiuti di cui al primo periodo I rifiuti di cui al primo periodo possono essere ritirati dal venditore a titolo gratuito, in ragione di uno contro uno, al momento dell'acquisto di un quantitativo equivalente di prodotti tessili della purché rientranti nella medesima categoria di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato I. Per il venditore con superficie di vendita di prodotti tessili pari o superiore a 400 metri quadrati, il ritiro ai sensi del presente comma è obbligatorio."

#### **Relazione illustrativa**

Specificare cosa si intende per "prodotti tessili della medesima categoria" perché la situazione è molto diversa se si tratta delle macrocategorie in allegato 1 (1: ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI; 2: ARTICOLI TESSILI PER LA CASA E SIMILI), o delle categorie più dettagliate. Nel primo caso si favorirà la raccolta, nel secondo meno, poiché il cliente potrà conferire il prodotto di cui vuole



disfarsi solo se appartiene esattamente alla sottocategoria di prodotto di cui sta acquistando un nuovo capo.

### **Proposta addittiva**

#### **12.4**

All'articolo 12, comma 4 dopo le parole "operatori autorizzati" sono inserite le seguenti:  
"al recupero dei rifiuti raccolti".

#### **Relazione illustrativa**

I rifiuti raccolti non possono essere conferiti a soggetto diverso dal concessionario del servizio pubblico, se non avviati direttamente a recupero da parte del produttore.

### **Proposta addittiva**

#### **13.1**

All'articolo 13, comma 1 Aggiungere dopo le parole "a operatori autorizzati" le parole  
"al recupero dei rifiuti raccolti"

#### **Relazione illustrativa**

I rifiuti raccolti non possono essere conferiti a soggetto diverso dal concessionario del servizio pubblico, se non avviati direttamente a recupero da parte del produttore.

Roma, 23 luglio 2026







## CONFERENZA UNIFICATA

23 LUGLIO 2026

**Punto 9) Raccomandazioni al Governo sullo schema di Regolamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante "Istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa".**

Nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto, si formulano le seguenti raccomandazioni al Governo affinché:

- 1. Si impegni a rivedere il perimetro dei costi della raccolta differenziata dei tessili sostenuti dai Comuni, da porre a carico dei produttori in sede di recepimento della direttiva 2025/1892. L'impegno ha la finalità di individuare, una copertura integrale dei costi, connessi alla gestione integrata della raccolta dei rifiuti tessili, in modo da rispettare il dettato normativo in materia di responsabilità estesa del produttore.**
- 2. Preveda, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento e successivamente con cadenza annuale, un'attività di monitoraggio in Conferenza Unificata sullo stato di attuazione degli accordi di programma del presente regolamento, sulla copertura territoriale dei punti di raccolta e sull'andamento del sistema EPR, con particolare riguardo agli indicatori di riutilizzo effettivo e ai costi sostenuti dal servizio pubblico.**